

ALL. "A"

alla deliberazione di Consiglio Comunale n.  
43 del 10 settembre 2020

COMUNE DI RIETI  
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO  
DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 43 del 10 settembre 2020

## INDICE GENERALE

### PREMESSE

- Art. 1 Finalità e criteri generali

### TITOLO I SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

- Art. 2 Oggetto del servizio
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Destinatari del servizio
- Art. 5 Organizzazione del servizio
- Art. 6 Presentazione della domanda di accesso al servizio
- Art. 7 Definizione dei criteri di determinazione delle tariffe e modalità di pagamento
- Art. 8 Rinunce ed assenze
- Art. 9 Morosità
- Art. 10 Comportamento degli utenti e sanzioni
- Art. 11 Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 12 Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

### TITOLO II SERVIZIO SCUOLABUS PER ALUNNI DISABILI

- Art. 13 Oggetto del servizio
- Art. 14 Gestione del servizio
- Art. 15 Destinatari del servizio
- Art. 16 Organizzazione del servizio
- Art. 17 Presentazione della domanda di accesso al servizio
- Art. 18 Rinunce ed assenze
- Art. 19 Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 20 Responsabilità del soggetto gestore del servizio
- Art. 21 Entrata in vigore

## PREMESSE

### Art. 1

#### FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico viene istituito al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dall'art. 33 della Carta Costituzionale.
2. La Legge Regionale 30 marzo 1992 n. 29 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" disciplina il servizio di trasporto scolastico attribuendo ai Comuni la realizzazione dello stesso a supporto del sistema educativo.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, come stabilite dalle vigenti normative (*in primis* L.R. n. 29/1992), e compatibilmente con le effettive disponibilità, assicura a tutti i cittadini aventi diritto il servizio di trasporto scolastico, sulla base di una programmazione annuale con individuazione delle zone, dei percorsi, degli orari e dei punti di raccolta in riferimento alle richieste presentate dagli utenti nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed efficacia del servizio.
4. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalità di accesso e di fruizione da parte degli aventi diritto, dedicando il TITOLO I al servizio di scuolabus destinato agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, le primarie e secondarie di primo grado, e il TITOLO II al servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

## TITOLO I

### SERVIZIO DI SCUOLABUS

### Art. 2

#### OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Rieti assicura il trasporto scolastico agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado e agli alunni portatori di handicap, residenti nel Comune di Rieti, frequentanti le scuole d'infanzia, le scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.
2. Ogni anno il Comune di Rieti provvede ad individuare le zone del territorio comunale per i cui residenti va attivato il servizio di scuolabus, sulla base delle richieste fatte pervenire dai cittadini interessati a seguito di apposito avviso pubblico per l'iscrizione al servizio.

### Art. 3

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio viene affidata tramite procedure ad evidenza pubblica a soggetto terzo.
2. Il Comune assicura la vigilanza e il controllo quali-quantitativo del servizio di trasporto erogato.
3. I rapporti tra il Comune e il soggetto gestore vengono disciplinati nel contratto di servizio contenente tutte le prescrizioni per una corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni affidate.

#### Art. 4

##### DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è destinato agli alunni residenti nel Comune di Rieti che frequentano:

- a) le scuole d'infanzia;
- b) le scuole primarie;
- c) le scuole secondarie di I° grado;
- d) le scuole secondarie di II° grado per gli alunni disabili;
- e) residenti in zone che in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici non consentono loro la possibilità di una frequenza regolare;

2. Per gli alunni non residenti si rimanda a quanto previsto nell'art. 6 c.7 del presente regolamento.

#### Art. 5

##### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di scuolabus viene organizzato secondo specifici percorsi di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta per consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione.

2. Non potranno in nessun caso essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiori a 15 fatta salva la facoltà dell'Amministrazione in situazioni del tutto eccezionali ed in via straordinaria di autorizzare e/o disporre variazioni del numero previsto;

3. I percorsi sono preventivamente validati sul piano della sicurezza, per la tutela dei minori interessati; tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

4. I punti di raccolta si effettuano alle fermate determinate, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere ulteriori punti di raccolta compatibili con la situazione emergenziale.

a) non possono essere percorse strade private;

b) non possono essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus in sicurezza;

c) non possono essere previste fermate in luoghi pericolosi.

5. Il punto di raccolta presso la scuola viene istituito preferibilmente all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio della stessa e comunque in prossimità dell'ingresso.

6. Gli studenti vengono prelevati e riportati nei punti di raccolta stabiliti, che presumibilmente saranno collocati in prossimità delle abitazioni e, in casi particolari, potranno essere dislocati in punti diversi, comunque compatibili con gli orari e i percorsi prefissati. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata al Servizio competente del Comune, sempre che non comporti disagio o modifica sostanziale del percorso. L'utenza dovrà categoricamente rispettare gli orari ed i punti di raccolta senza provocare attese che potranno determinare inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza.

7. Durante il trasporto sugli scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore per gli alunni frequentanti le scuole d'Infanzia e per gli alunni portatori di handicap al fine di garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

8. In caso di uscite scolastiche anticipate o di entrate scolastiche posticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, non potrà essere assicurato il normale servizio di scuolabus.

9. Il servizio di trasporto potrà essere sospeso per motivi eccezionali, in caso di forza maggiore o di caso fortuito, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

10. Al momento di salire a bordo gli alunni dovranno esibire la tessera di riconoscimento, che viene loro consegnata all'inizio di ogni anno scolastico (come da circolare ministeriale n. 10/1993).

Non sarà consentito l'accesso agli sprovvisti

## Art. 6

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. La domanda per fruire del servizio di scuolabus (scaricabile dal sito del Comune) deve essere presentata ogni anno al competente Servizio del Comune, secondo tempi e modalità definiti da apposito avviso pubblico.
2. Decorso il tempo stabilito per la presentazione delle domande, il Servizio competente del Comune provvederà all'istruttoria delle stesse per l'accertamento del possesso dei requisiti di accesso al servizio provvedendo all'esclusione dei non aventi diritto.
3. E' prevista la precedenza in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.
4. Le domande pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso pubblico saranno accolte, in presenza dei posti disponibili a condizione che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza o istituzione di nuove fermate.
5. All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altro soggetto avente la potestà genitoriale) prende visione del presente regolamento e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
6. Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno, nel qual caso è prevista una riduzione della rata pari al 50%.
7. Le richieste del servizio di trasporto scolastico dei non residenti potranno essere accolte (previo nulla osta del Sindaco del Comune di residenza) in presenza di posti disponibili e qualora non comportino alcuna modifica organizzativa del servizio, e in ogni caso, solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei residenti sia collocate in graduatoria che fuori termine. Per tali alunni sarà applicata la tariffa più alta indipendentemente dal valore ISEE.
8. Le informazioni inerenti il servizio di trasporto scolastico vengono comunicate agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rieti.
9. Ai non aventi diritto viene inviata tramite posta elettronica comunicazione di esclusione, prima dell'inizio del servizio.
10. Non saranno, in ogni caso ammesse le domande di iscrizione al servizio qualora vi fosse una pregressa morosità non previamente sanata, salvo i casi in cui nel corso dell'istruttoria non emerga una dimostrata e motivata impossibilità a far fronte al pagamento che verrà valutata dal competente ufficio.

## Art. 7

### DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le tariffe per tutti gli utenti, ad eccezione dei portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art. 28 della legge 118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano le scuole dell'obbligo), sono variabili a secondo della collocazione nelle fasce ISEE. Sono stabilite dall'Ente con apposita delibera di Giunta, non saranno variate nel corso dell'anno scolastico di riferimento ma potranno subire modifiche negli anni successivi.
2. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale, dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
3. Ogni utente richiedente il servizio scuolabus potrà versare l'importo in un'unica soluzione (pagamento dei 9 mesi scolastici) non appena ricevuta la conferma dell'accettazione della domanda e, in ogni caso prima di iniziare a fruire dello scuolabus, oppure dividendo l'importo complessivo in 2 rate, pagando la prima rata non appena ricevuta la conferma dell'accettazione della domanda e, in ogni caso prima di iniziare a fruire dello scuolabus e la seconda rata entro il 31 gennaio.
4. Il pagamento della tariffa del trasporto scolastico dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA accedendo al portale dei pagamenti del Comune di Rieti.

5. Gli utenti che non dichiarano gli estremi della attestazione ISEE in corso di validità saranno collocati in fascia massima.
6. E' consentita, in corso d'anno, la richiesta del nuovo calcolo della tariffa a seguito di presentazione di ISEE o ISEE corrente; la nuova tariffa sarà applicata sulle rate successive. Non è previsto il rimborso delle rate già pagate.
7. Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto al numero di andate e/o ai ritorni effettuati.
8. Per i non residenti sarà applicata la tariffa più alta indipendentemente dal valore ISEE.

#### Art. 8

##### RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte di un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale.
2. In difetto della comunicazione, l'utente sarà ugualmente tenuto al pagamento della retta anche per il servizio non fruito.  
Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una corretta ed equa gestione del servizio di scuolabus, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano del servizio per un periodo prolungato e continuativo, a richiedere i giustificativi dell'assenza, riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del servizio all'esito dell'esame dell'eventuale documentazione prodotta.

#### Art. 9

##### MOROSITÀ

1. Qualora il Servizio competente del Comune accerti il mancato pagamento della retta, provvede a sollecitare all'utente inadempiente il pagamento da effettuarsi entro un termine non superiore a 15 giorni.
2. Nell'ipotesi di inottemperanza alla diffida il Servizio competente del Comune provvede ad escludere l'utente inadempiente dal servizio di scuolabus e ad avviare le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti nelle forme di legge.

#### Art. 10

##### COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto, essendo tenuti, in particolare, a rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti e rispettare le indicazioni impartite dall'accompagnatore e/o dall'autista.
2. Gli alunni, per motivi di sicurezza, sono autorizzati ad alzarsi dal proprio posto solo al termine della corsa, ad automezzo fermo, guadagnando ordinatamente l'uscita e avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
3. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
4. Gli alunni non devono, inoltre, danneggiare le vetture, né provocare danni a sé e agli altri studenti trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
5. Nel caso in cui queste elementari regole di comportamento non vengano rispettate lo studente può incorrere nelle seguenti sanzioni:
  - a – richiamo verbale
  - b – ammonizione scritta
  - c – sospensione del servizio

#### Art. 11

##### RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti, dovendo, a tal fine, indicare nel modulo d'iscrizione al servizio se intendono:

- a) ritirarli personalmente;
- b) garantire la presenza di un apposito incaricato;
- c) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché lo studente possa rientrare autonomamente alla propria abitazione esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non si presentino a riprendere il proprio figlio, in assenza di loro incaricati o dell'autorizzazione di cui al comma precedente, l'autista provvede a fine percorso a consegnare il bambino al Comando di Polizia Locale con conseguente addebito delle spese in eccesso sostenute e fatta salva ogni azione tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

#### Art. 12

##### RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 il soggetto cui il Comune affida la gestione del servizio di scuolabus è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa in corrispondenza della fermata stabilita.

2. Il soggetto gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dal mezzo di trasporto.

## TITOLO II

### SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI

#### Art. 13

##### OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune mette a disposizione degli alunni disabili frequentanti le scuole d'infanzia, le primarie e secondarie di primo e secondo grado un servizio di trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola e viceversa.

#### Art. 14

##### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio viene affidata tramite procedure ad evidenza pubblica a soggetto terzo.
2. Il Comune assicura la vigilanza e il controllo qualitativo - quantitativo del servizio di trasporto erogato.
3. I rapporti tra il Comune e il soggetto gestore vengono disciplinati nel contratto di servizio contenente tutte le prescrizioni per una corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni affidate.

#### Art. 15

##### DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è riservato agli alunni in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap ex Legge n. 104/92 in corso di validità) residenti e/o non residenti nel Comune di Rieti e frequentanti le scuole dell'infanzia, le primarie e secondarie di primo e secondo grado.

#### Art. 16

##### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene organizzato dal Comune di Rieti nel rispetto delle linee guida impartite annualmente dalla Regione Lazio per lo svolgimento del trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
2. Il servizio, prevede l'assistenza di un accompagnatore per i disabili durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, nonché l'utilizzo di pulmini attrezzati per il trasporto degli utenti non deambulanti (carrozzati).

#### Art. 17

##### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. La domanda per fruire del servizio di trasporto deve essere presentata ogni anno al competente Servizio del Comune, secondo tempi e modalità definiti da apposito avviso pubblico.
2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, il Servizio competente del Comune provvederà all'istruttoria delle stesse per l'accertamento del possesso dei requisiti di accesso al servizio provvedendo all'esclusione dei richiedenti non aventi diritto.
3. E' prevista la precedenza in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.
4. Le domande pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso pubblico saranno accolte, in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver ammesso al servizio i richiedenti entro i termini prefissati.



5. All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altro soggetto avente la potestà genitoriale), prende visione del presente regolamento e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

6. Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.

7. Le informazioni inerenti il servizio di trasporto scolastico vengono comunicate agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rieti.

8. Ai non aventi diritto viene inviata tramite posta elettronica comunicazione di esclusione, prima dell'inizio del servizio.

#### Art. 18

##### RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte di un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale.

2. Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una corretta ed equa gestione del servizio di scuolabus, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano del servizio per un periodo prolungato e continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell'assenza, riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del servizio all'esito dell'esame dell'eventuale documentazione prodotta.

#### Art. 19

##### RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale nel modulo d'iscrizione al servizio devono indicare:

- a) se intendono accogliere personalmente l'utente trasportato al termine del servizio;
- b) il nominativo di eventuali referenti incaricati di accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;

c) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché lo studente possa rientrare autonomamente alla propria abitazione esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché di comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisi sopravvenuti, comprese eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere previamente autorizzate dal Servizio competente del Comune.

3. Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non rispettino per più di due volte le indicazioni, fornite nel modulo d'iscrizione, il Servizio competente del Comune valuta di disporre, previa comunicazione scritta, l'esclusione dell'utente dall'utilizzo del servizio di trasporto, fatta salva ogni azione tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

5. Tutti i danni arrecati al veicolo da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale sugli studenti che hanno arrecato il danno.

6. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli a terzi e a se stessi all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 20

RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto cui il Comune affida la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita, fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza dell'abitazione.
2. Il soggetto gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dal mezzo di trasporto.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.